

## DISCIPLINARE DI GARA Rev.1

**Come rettificato a seguito di determina del Direttore n. 73 del 01/06/2023. Le parti rettificate sono facilmente individuabili in quanto scritte con carattere rosso.**

In pubblicazione sul Profilo di Committente della stazione appaltante dal 28/04/2023 al ~~06/06/2023~~ **19/06/2023**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMM 1 E 3 DELL'ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

**CIG: 97801513EC**

**La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.**

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI – Codice Fiscale/P.IVA 02312680396 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.**

**Procedura di affidamento:** procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 50/2016 (in seguito per brevità anche "Codice") e dell'art 2 del D.L. 76/2020 ss. mm. ii.

**Tipologia:** Appalto pubblico di servizi – prestazione principale 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo"

**Criterio di aggiudicazione dell'accordo quadro:** offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett a) del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 17.

**Modalità di determinazione del corrispettivo:** a misura ex art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice.

**Importo massimo dei contratti applicativi affidabile durante il periodo di 4 anni di durata dell'accordo quadro: Euro 6.200.000,00**

**Bando di gara inviato alla G.U.U.E.: il giorno 26/04/2023 **avviso di rettifica inviato il 01/06/2023****

**DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno ~~06/06/2023~~ **19/06/2023** alle ore 12:30**

**DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno ~~07/06/2023~~ **21/06/2023** alle ore 09:30**

**Il presente disciplinare di gara è redatto nel rispetto del bando tipo n. 1 approvato da ANAC con delibera n. 773 del 24.11.2021 e pubblicato in GURI S.G. n. 305 del 24/12/2022 come aggiornato con delibera n. 154 del 16.03.2022 e successiva delibera del Consiglio ANAC n. 332 del 20/07/2022. Le modifiche o integrazioni apportate sono evidenziate con carattere blu.**

## INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

### PREMESSE

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

##### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

##### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1.3 IDENTIFICAZIONE

**2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.2 CHIARIMENTI

2.3 COMUNICAZIONI

**3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

3.1 DURATA

3.2 OPZIONI E RINNOVI

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**5. REQUISITI GENERALI**

**6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

**7. AVVALIMENTO**

**8. SUBAPPALTO**

**9. GARANZIA PROVVISORIA**

**10. SOPRALLUOGO**

**11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

**13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186BIS DEL r.d. 16 MARZO 1942 N. 267

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

14.5 CAMPIONI

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**15. OFFERTA TECNICA**

**16. OFFERTA ECONOMICA**

**17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

**18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

**22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

**23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

**24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

**26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

**27. ACCESSO AGLI ATTI**

**28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

## **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 53 del 27/04/2023, questa Amministrazione ha deliberato di avviare la procedura di affidamento di un contratto di Accordo Quadro **per la somministrazione di servizi di lavoro temporaneo** relativo a diverse figure professionali per un periodo di 4 anni.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile dal sito di Intercenter-ER (d'ora in poi "Sito") <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice.

I luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti, come meglio dettagliati nel capitolato speciale di appalto:

- Comune di Cervia [codice NUTS: ITH57];
- Comune di Ravenna [codice NUTS: ITH57];
- Comune di Russi [codice NUTS: ITH57];

CUI S02312680396202300001

CIG: 97801513EC

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dott. Raoul Mosconi, Direttore dell'ASP Ravenna Cervia e Russi (tel. 0544-456050; e-mail: [info@aspravennacerviaerussi.it](mailto:info@aspravennacerviaerussi.it))

### **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

## 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi reperibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe> . Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87&Itemid=9](http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=9) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso la home page del sito internet istituzionale pagina "Concorsi, Bandi, Gare d'Appalto" sezione "Gare d'Appalto" tramite comunicazioni ad hoc, od ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel [Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti) che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile [in qualsiasi giornata \(compresi i giorni festivi\) ed a qualsiasi orario; per la procedura in oggetto dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.](#)

[N.B: la Piattaforma, nell'ultima settimana di ogni mese \(solitamente l'ultimo venerdì\) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati, pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili.](#)

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla seguente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regolamento di utilizzo del Sistema (<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti/regolamento-duso-delsistema>) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

#### La documentazione di gara comprende:

- bando di gara GUUE;
- disciplinare di gara;
- Allegati al disciplinare di gara:
  - ~~Modello 1~~ Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi ~~Mod. 1~~) **Modello 1 - Istanza di partecipazione alla gara\_Rev.1 (d'ora in poi **\_Rev.1**)**
  - **Modello 1-bis**\_per RTI costituende (d'ora in poi **Mod. 1-bis**)
  - **Modello 1-ter**\_per Avvalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**)
  - **Modello 2**\_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/07/16 ( d'ora in poi **Mod. 2-DGUE**)
  - **Modello 3**\_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**)
  - **Modello 4**\_Mod. 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice; (d'ora in poi **Mod. 4**)
  - **Modello 4-bis**\_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi **Mod. 4-bis**)
  - **Modello 5**\_offerta economica
  - **Il Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**
- Elaborati di progetto:
- ~~Capitolato speciale di appalto~~ **Capitolato speciale d'appalto\_Rev.1**(nel seguito anche CSA);
- Tabella costo del lavoro
- Schema di contratto
- Prospetto personale attualmente impiegato per applicazione clausola sociale;
- Informativa per il trattamento dei dati personali.

- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: si vedano i manuali disponibili sulla Piattaforma ai seguenti link:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>

- Codice di Comportamento dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: [http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87%3Aagare-d-appalto&catid=4&Itemid=14](http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aagare-d-appalto&catid=4&Itemid=14) e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altre-enti>.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti [secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>](#). Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale [http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87%3Aagare-d-appalto&catid=4&Itemid=14](http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aagare-d-appalto&catid=4&Itemid=14). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della specifica procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

[Ai sensi dell'art.76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5, del Codice.](#)

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS [correttamente inserito nella Piattaforma in sede di registrazione \(precedente paragrafo 1.3\)](#). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici o [in sede di registrazione abbia inserito un indirizzo diverso o errato](#) elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il Lavoro a cui affidare mediante accordo quadro, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale di diverse categorie professionali da impiegarsi presso l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (di seguito ASP) per ragioni di carattere produttivo e organizzativo dell'Azienda stessa non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 81/2015.

Il servizio è da considerarsi comprensivo anche dell'attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione e gestione del personale somministrato.

L'accordo quadro è costituito da **un unico lotto** in quanto, considerando sia il modesto importo dei valori stimati degli appalti applicativi (con riferimento ai quali se si considerassero solo i margini di agenzia risulterebbero valori sotto la soglia di rilievo comunitario) sia considerando le specificità del settore della somministrazione di lavoro temporaneo, si ritiene comunque salvaguardata la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. D'altra parte la suddivisione in lotti avrebbe aperto alla possibilità di creare disomogeneità nell'erogazione dei servizi qualora diversi lotti fossero aggiudicati a diversi operatori economici con effetti indesiderabili in relazione al limitato contesto di riferimento entro il quale i servizi stessi dovranno essere erogati.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
A	Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 81/2015, per figure professionali categorie D/D1, C/C1, B/B3 e B/B1 con CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali	79620000-6"	P	6.200.000,00 euro
<b>B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara e comprensivo, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice e delle opzioni di cui al successivo paragrafo 3.2</b>				6.200.000,00

L'importo complessivo a base di gara (che corrisponde all'importo massimo dei contratti applicativi che potranno essere affidati nel periodo di durata dell'accordo quadro) è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che l'IVA è prevista solo sulla parte di costo orario relativo al margine di agenzia.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

I suddetti importi rivestono carattere presuntivo e l'operatore economico aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o corrispettivo compensativo nel caso in cui la stazione appaltante affidi contratti applicativi cumulativamente per importi anche drasticamente minori. L'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi si riserva anche la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto applicativo, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa o onere ed indennizzo di alcun genere.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della stazione appaltante.

### 3.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di anni quattro, decorrenti dal 01.10.2023 e pertanto da tale data al 30/09/2027.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

Come precisato all'art.3 del CSA, ASP Ravenna Cervia e Russi si riserva l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, rispetto a quelle indicate all'art 7 del CSA, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario e, quindi, senza che lo stesso possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *istruttore tecnico, manutentore*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice l'importo stimato complessivo (che tiene conto dell'opzione sopra indicata) è pari ad Euro 6.200.000,00.

**[Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice]** Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

1) per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione periodica del prezzo è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti l'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adempimenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale e territoriale, corrisposti ai dipendenti dell'Ente e dovuti al lavoratore somministrato e non dipendenti da scelte gestionali autonome dell'Agenzia.

2) La revisione del margine di agenzia sarà operata, a partire dai contratti applicativi affidati dal secondo anno di vigenza dell'Accordo Quadro (quindi da agosto 2024 in poi), a seguito di richiesta scritta da parte del Fornitore, all'esito di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile. In ogni caso la revisione del margine di agenzia non potrà in nessun caso superare la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevati dall'ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 31 agosto dell'anno di presentazione della richiesta revisionale rispetto al 31 agosto dell'anno precedente. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno di riferimento. Ai fini della migliore istruttoria revisionale il Fornitore/ Agenzia sarà tenuto a trasmettere all'Ente tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali e/o la documentazione contabile aziendale e/o ogni relazione analitica utile alla comprova degli aumenti dei costi che si sono registrati per la gestione dei contratti applicativi. In ogni caso la revisione sarà concessa solo ed esclusivamente per aumenti di costi dipendenti da fattori esogeni alle scelte aziendali/gestionali dell'Agenzia e non qualora discendenti da scelte aziendali dell'Agenzia afferenti la gestione del personale e/o alle politiche di investimento. Nel caso in cui l'Ente conceda una revisione del margine di agenzia, il margine revisionato sarà applicato ai successivi contratti applicativi i quali, però, non conterranno ulteriori clausole revisionali e pertanto il margine revisionato che sarà applicato ai contratti applicativi rimarrà invariato per tutta la durata degli stessi.

**[Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice]** La stazione appaltante si riserva anche - nel rispetto degli importi massimi per i contratti applicativi affidabili di cui al precedente paragrafo 3.2 - **l'opzione di proroga tecnica**, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, relativamente ai contratti applicativi affidati nel periodo finale della durata quadriennale dell'accordo quadro qualora allo scadere degli stessi non si sia ancora conclusa la successiva procedura di affidamento per i servizi di somministrazione di lavoro. In tal caso il contraente è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti applicativi – agli stessi o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'esercizio di questa opzione di proroga **non determina la sottoscrizione di un nuovo contratto**, sarà formalizzata mediante specifico atto dirigenziale che comporterà la modifica (prorogandone la durata) del contratto applicativo già stipulato, mantenendo il medesimo codice CIG.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

**L'impresa in concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. **Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice dei Contratti così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017 - alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'articolo 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" - D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, si applica l'articolo 95 del dello stesso "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". Ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedura di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal competente Tribunale. Dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ove nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.** Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, **è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.** L'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciata dal giudice delegato, trattandosi di un requisito di ammissione, **ricade nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, fermo restando che tale autorizzazione deve essere antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

## 5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice di Comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 13 del 20.10.2021 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) di cui alla delibera ANAC 464 del 27/07/2022, ovvero, in caso di mancato funzionamento del servizio ANAC, mediante caricamento sulla Piattaforma.**

**Il servizio Fascicolo Partecipazione è l'applicazione dedicata agli Operatori Economici del sistema FVOE. Il servizio previa registrazione, consente l'inserimento del CIG della procedura di affidamento cui l'Operatore Economico intende partecipare e rilascia il "PASSOE", il documento che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Si precisa che, come previsto dal paragrafo 2 del Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022 e dall'articolo 9, comma 2, della Delibera ANAC n.464/2022, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, la stazione appaltante provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.**

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art.20 del D.Lgs 276/2003. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) *omissis*
- d) *omissis*
- e) Fatturato specifico **minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'accordo quadro riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 2.000.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che:

- per fatturato nel settore di attività oggetto del presente accordo quadro si intende solo ed esclusivamente un fatturato realizzato per l'erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., e riferiti sia alla parte di compenso ai lavoratori somministrati sia ai margini di agenzia per le somministrazioni di lavoro effettuate. Inoltre, per "ultimi tre esercizi finanziari disponibili" si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari chiusi per i quali siano stati depositati i relativi bilanci entro il termine di scadenza fissato nel presente disciplinare per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti. Quindi si intenderanno i bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022 se entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito per la presente procedura il bilancio dell'esercizio 2022 sarà stato regolarmente approvato e depositato ai sensi delle normative vigenti mentre, diversamente, si intenderanno gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Amministrazione, nel rispetto dei fatturati delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui all'art. 3, lett. aa) del Codice.

La comprova del suddetto requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Quindi, un'azienda che abbia iniziato l'attività da solo un anno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dovrà dimostrare il fatturato minimo annuo richiesto di Euro 2.000.000,00 nell'anno di attività. Fermo quanto sopra, per le imprese di nuova costituzione, qualora non abbiano ancora depositato un bilancio, sarà consentito comprovare il fatturato minimo annuo mediante produzione di copia delle dichiarazioni IVA e delle fatture quietanzate.

f) presentazione dell'ultimo bilancio approvato o di un estratto di questo in cui si evidenzii l'ammontare delle passività e delle attività. Dal rapporto tra attività e passività non deve emergere una situazione patrimoniale gravemente squilibrata tale da evidenziare una sostanziale situazione di non solvibilità dell'operatore economico;

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti **servizi identici** a quelli oggetto della presente procedura: g1) erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., per almeno 3 dei 5 profili professionali della tipologia "profili socio – sanitari" di cui all'art. 7 comma 1 del CSA per un importo minimo di **Euro 1.500.000,00** ; g2) erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 2 profili professionali della tipologia "profili amministrativi" di cui all'art. 7 comma 1 del CSA per un importo minimo di **Euro 150.000,00** ; ~~g2) erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 2 profili professionali della tipologia "profili amministrativi" di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del CSA per un importo minimo di Euro 150.000,00 ;~~ g3) erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 3 profili professionali della tipologia "profili tecnici" di cui all'art. 7 comma 1 del CSA per un importo minimo di **Euro 150.000,00**; ~~g3) erogazione di servizi di somministrazione di lavoro, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., di almeno 1 dei 3 profili professionali della tipologia "profili tecnici" di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del CSA per un importo minimo di Euro 150.000,00 ;~~

Si precisa che per "ultimi tre anni" si intende il triennio antecedente la data di spedizione del bando del presente appalto alla GUEE (aprile 2020 – aprile 2023).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestanti il buon esito dei servizi, con specificazione dell'oggetto del contratto e quindi delle tipologie e profili professionali dei lavoratori somministrati, degli importi liquidati/fatturati, del periodo di esecuzione e del codice CIG, corredati anche copia dei contratti e/o capitolati speciali qualora tali elementi non emergano dai certificati rilasciati.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- fatture quietanzate relative al servizio prestato e, se necessario per completare la verifica del requisito, anche copia dei contratti e/o capitolati.

h) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** nel settore oggetto della gara, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "Servizio somministrazione lavoro".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/ scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento CE n.765/2008.

i) Possesso di valutazione di conformità allo standard internazionale **SA8000:2014** per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di Conformità del Sistema di Responsabilità Sociale di gestione secondo Social Accountability 8000 rilasciato da organismo accreditato.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo **all'iscrizione** all'albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii. di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico **minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'accordo quadro di cui al punto 6.2 lettera e), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, con una percentuale minima in capo a ciascun componente del 20% a prescindere dal ruolo di mandataria o mandante.

Il requisito dell'esecuzione dei servizi identici di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti in misura proporzionata e corrispondente alle rispettive quote di esecuzione in caso di aggiudicazione.

Il requisito relativo al possesso delle certificazioni di cui al **punto 6.3 lettere h) e i)** deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.

#### **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1. lettera a** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'**iscrizione** all'albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 276/2003 e ss.mm.ii. di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (**punto 6.2 lettere e**) ed **f)** nonché tecnica e professionale (**punto 6.3 lettera g)**), devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni di cui al **punto 6.3 lettere h)** ed **i)** sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

Si precisa che relativamente alla presente procedura si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 225, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 per la quale «*Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara*».

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto [dall'articolo 47 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs 12.01.2019 n.14](#).

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

In tema di soccorso istruttorio, come prescritto al successivo paragrafo 13:

- non sono sanabili - e quindi costituiscono causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento; la mancata indicazione da parte del concorrente della volontà di far ricorso all'istituto dell'avalimento per sopperire alla mancanza di uno requisiti di cui ai precedenti punti 6.2 o 6.3 (dichiarazione di avalimento) e la mancata produzione della dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- sono sanabili mediante soccorso istruttorio sia la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento che la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto stesso sia preesistente e con comprovabile data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

## 8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% di Euro 6.200.000,00 (valore dell'accordo quadro) e precisamente di importo pari ad Euro 124.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia **fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul Conto di Tesoreria dell'ASP Ravenna Cervia e Russi che ha il seguente Codice IBAN: IT 69 B 06270 13199 T20990000076, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (Codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui [all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*. pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022> o successiva delibera vigente al momento della presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del [Fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE](#).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel [sistema FVOE](#), la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

## 12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [Tutta la documentazione caricata nella piattaforma \(dichiarazioni, documenti e offerte\) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.](#)

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.30** del giorno ~~06/06/2023~~ **19/06/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla Piattaforma dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nella Piattaforma stessa. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

## 12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L' "OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al successivo articolo 14 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **240** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

### Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'**istituto dell'avvalimento** nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al ~~Mod.1~~ **Mod. 1\_Rev.1-** con la quale l'operatore **ausiliato** esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'**ausiliaria** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C. Le dichiarazioni che la stessa **ausiliaria** deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai **punti A) e B)** di cui sopra **non è sanabile tramite soccorso istruttorio** e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al **punto C)** **può essere oggetto di soccorso istruttorio.**

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al **punto D)** **può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

In tal caso la **prova inerente alla certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente.** Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. **La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta.** Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **14.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella [Busta documentazione amministrativa](#) la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (~~Modello 1\_domanda di partecipazione~~ [Modello 1\\_domanda di partecipazione\\_Rev.1](#));
- **se del caso** dichiarazione integrativa in caso di R.T.I. (Mod. 1\_bis raggruppamento);
- **se del caso** dichiarazione integrativa in caso di avvalimento (Mod. 1\_ter ausiliario);
- DGUE (Modello 2);
- dichiarazione integrativa dell'istanza di partecipazione con indicazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del codice (Mod. 3\_soggetti art 80 comma 3 del Codice);
- dichiarazione integrativa del DGUE (Mod. 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice);
- **eventuale** dichiarazione integrativa personale del DGUE (Modello 4bis\_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice)
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- **eventuali** certificazioni per riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSoe;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- **se del caso** procura;
- **attestazione pagamento imposta di bollo.**

##### **14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato ~~Modello 1\_domanda di partecipazione~~ [Modello 1\\_domanda di partecipazione\\_Rev.1](#).

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un

consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ([Mod. 3\\_soggetti art 80 comma 3 del Codice](#)) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di accettare in particolare quanto previsto in merito all'elezione di domicilio digitale così come disciplinato al punto 1.3 del disciplinare di gara;
- di impegnarsi al **rispetto della clausola sociale** indicata all'art 25 del disciplinare e all'art 29 del CSA;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante [accessibile nella sezione Albo Pretorio del sito dell'ASP nella sottosezione Regolamenti - Codice di comportamento dei dipendenti ASP Ravenna Cervia e Russi raggiungibile direttamente cliccando \[qui\]\(#\)](#), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto:
  - a) l'impegno a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120; in particolare, ai sensi dell'art. 30 del ~~capitolato speciale di appalto~~ [capitolato speciale di appalto\\_Rev.1](#), "l'appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è vincolato all'avvio delle prestazioni del servizio a far data dal 1 ottobre 2023 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto, si procederà in tal caso all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016";
  - b) Possesso di almeno una sede operativa nel territorio provinciale di Ravenna o impegno ad aprire detta sede entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione nel raggio di 50 km dalla città di Ravenna, nelle province confinanti. Al momento della stipula del contratto di accordo quadro l'aggiudicatario dovrà documentare e dimostrare la disponibilità della sede pena la decadenza in danno dall'aggiudicazione.
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali,

e alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a) del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

**i.** in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

**ii.** ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato **per gli operatori economici esteri** tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

Per il concorrente avente sede in Italia il bollo da euro 16,00 dovrà essere pagato **con contrassegno telematico allegando all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, copia scansionata del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel precedente punto 14.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Ogni operatore economico che presenti il DGUE dovrà altresì presentare:**

- a. dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3\_soggetti art 80 comma 3 del Codice**;
- b. dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice**. Con tale dichiarazione l'operatore economico dichiara:
  - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art 80 comma 5 lett f-bis) ed f-ter)** del Codice;
  - tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice. Con particolare riferimento alle lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) essendo di esclusiva competenza della stazione appaltante l'apprezzamento delle specifiche situazioni, si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo Il "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (in quanto questi ultimi sono da indicarsi nel DGUE) e condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante. In merito all'interpretazione del comma 10 bis dell'art 80 del Codice si precisa che, aderendo alla linea interpretativa del CdS Sez IV sent. n. 8611 del 7/10/2022, questa Stazione Appaltante considererà quale dies a quo, da cui far decorrere il termine triennale, non già il momento della commissione materiale del fatto rilevante quale "grave illecito disciplinare" bensì il momento della sua formale contestazione;
  - le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 239 del 12/10/2022, al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art 80 comma 4 del Codice. Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del DM 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", tali violazioni si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore

dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.

#### **14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (rinvio anche al paragrafo 4 ed alle precisazioni fatte in merito al D.Lgs 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza")**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 3\_soggetti art 80 comma 3 del Codice;
- 3) la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 4\_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice.
- 4) la dichiarazione di avvalimento;
- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

#### **14.5 Omissis (campioni)**

#### **14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **15. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: l'offerta è firmata, **a pena di esclusione, secondo le modalità previste al precedente punto 14.1** e deve contenere i seguenti documenti:

1. La documentazione tecnica relativa ai criteri di valutazione discrezionali, A, B, C e D indicati nella successiva tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, così suddivisa:

**A. Una Relazione che illustri le modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione del servizio**

La relazione deve essere costituita da un massimo di **2** facciate in formato A4. Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio relativo al criterio **A** della tabella di cui al paragrafo 17.1 del presente disciplinare di gara.

**B. Una Relazione che illustri i progetti formativi per il personale senza oneri aggiuntivi per la committenza con descrizione del programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale.**

La relazione deve essere costituita da un massimo di **1** facciate in formato A4. Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio relativo al criterio **B** della tabella di cui al paragrafo 17.1 del presente disciplinare di gara.

**C. Una Relazione che illustri l'organizzazione del servizio e le modalità di raccordo con il committente.**

La relazione deve essere costituita da un massimo di **1** facciate in formato A4. Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio relativo al criterio **C** della tabella di cui al paragrafo 17.1 del presente disciplinare di gara.

**D. Una Relazione che illustri le modalità di gestione delle emergenze**

La relazione deve essere costituita da un massimo di **2** facciate in formato A4. Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà il punteggio relativo al criterio **D** della tabella di cui al paragrafo 17.1 del presente disciplinare di gara.

2. **Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.**

Richiamato quanto riportato al paragrafo 20 della Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021 ed il punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" si precisa che a fronte dell'eventuale mancata presentazione del progetto di assorbimento verrà richiesto al concorrente di presentare, entro un termine non superiore a 7 gg, il progetto di cui sopra. Tale richiesta rappresenta l'unico caso di possibile "soccorso istruttorio" attivabile sull'offerta. Come previsto nelle linee guida ANAC n. 13 "La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale" con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

**Tutti i documenti di cui sopra dovranno, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 14.1. Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.**

**Le relazioni non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico** dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

**La mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara,** mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si precisa che al fine di valorizzare il principio di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi, il superamento dei limiti dimensionali sopra indicati, pur non essendo causa di esclusione, inciderà negativamente sulla valutazione dell'offerta in quanto espressione di mancato raggiungimento dei principi sopra detti e le facciate eccedenti le massime prescritte non saranno fatte oggetto di valutazione al fine del rispetto della par condicio fra i concorrenti. Si precisa infine che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto; ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, compilando sia l'apposita sezione direttamente sulla piattaforma, sia il modello "Modello 5 \_ Offerta economica predisposto dalla stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. **aggio orario offerto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a **tre** cifre decimali;
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche con aggio orario che superi l'importo dell'aggio orario posto a base di gara pari a euro **0,80**. Sono inammissibile anche le offerte condizionate o indeterminate.

In caso di discordanza tra l'aggio orario offerto in cifre rispetto a quello in lettere prevarrà quest'ultimo.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

***A ciascuno dei criteri discrezionali (o elementi qualitativi) verrà attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno, come dettagliatamente specificato al successivo paragrafo 17.2.***

***La modalità di attribuzione del punteggio all'offerta economica è invece indicata al successivo paragrafo 17.3.***

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	Modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione del servizio, con particolare attenzione al tipo di requisiti e di esperienze professionali acquisite dal lavoratore in attività analoghe a quelle previste dal presente appalto.	25
B	Progetti formativi per il personale, senza oneri aggiuntivi ulteriori per la committenza, con descrizione del programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale individuato con particolare riguardo alla formazione relativa alla sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.	20

C	Organizzazione del servizio e raccordo con il committente: modello organizzativo di gestione dell'appalto, modalità di gestione dei rapporti con il Committente e sistemi di monitoraggio del servizio.	25
D	Sistema di gestione delle emergenze: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e avvicendamento del personale somministrato a garanzia della continuità e regolare svolgimento della prestazione lavorativa.	10
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>

## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi verrà attribuito un coefficiente discrezionale da parte di ciascun commissario variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta economica ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

### Soglia di sbarramento

Si precisa che, si richiede ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, un livello minimo qualitativo, stabilendo una soglia di sbarramento (o valore soglia) per il punteggio che le offerte devono ottenere per i criteri relativi all'offerta tecnica pari a 36 punti su 80.

Qualora nessuna offerta soddisfi il suddetto livello qualitativo minimo richiesto superando la soglia di sbarramento, la stazione appaltante non aggiudicherà la gara.

Si precisa che i punteggi che si prenderanno in considerazione per determinare il superamento o meno della soglia di sbarramento sono quelli ottenuti dai concorrenti direttamente dalle medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni commissario su ciascun criterio durante le sedute riservate della commissione senza nessuna riparametrazione.

## 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

$$P_i \text{ off. econ. } i = P_{\max} \times (V_{\min\text{off}} / V_{\text{off } i})$$

dove:

**Pi off. econ. i= punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo in relazione all'offerta economica presentata**

$P_{max}$  = **Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica che nel presente disciplinare di gara è pari a 20 punti**

$V_{off\ i}$  = **Valore offerto: cioè l'aggio orario offerto dal concorrente i-esimo che non può superare quello posto a base di gara così come indicato al precedente punto 16**

$V_{minoff}$  = **Valore minimo offerto: cioè il minor (e quindi il miglior) aggio orario offerto tra le offerte ammesse.**

#### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = [CA_i \textit{ riparam.} \times PA + CB_i \textit{ riparam.} \times PB + \dots + CD_i \textit{ riparam.} \times PD] + P_i \textit{ off. econ.}$$

dove:

- $P_i$  è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- $CA_i \textit{ riparam.}$ ,  $CB_i \textit{ riparam.}$ ,...  $CD_i \textit{ riparam.}$  sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei criteri discrezionali A, B, C, D, dopo la riparametrazione, al concorrente i-esimo;
- PA, PB, ... PD sono i pesi attribuiti a ciascun criterio discrezionale indicati nella colonna PUNTI MAX di cui al precedente punto 17.1.
- $P_i \textit{ off. econ.}$  è il punteggio complessivo attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo in base alla formula di cui al precedente paragrafo 17.3;

**[I riparametrazione]** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio, o sub criterio laddove previsto, nessun concorrente ottiene il coefficiente massimo, tale coefficiente viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto per il criterio il coefficiente massimo previsto (=1) e alle offerte degli altri concorrenti un coefficiente proporzionale decrescente.

Per i *criteri qualitativi* per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula **vengono inseriti i coefficienti ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione** (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub- criteri (come nel caso della presente procedura) la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i coefficienti riparametrati dei singoli sub-criteri.

**Per il criterio dell'offerta economica, non si effettueranno riparametrazioni** e pertanto i relativi coefficienti inseriti nella formula non presentano l'inciso *riparam.*

#### **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e **potrà lavorare** a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP **potrà avvalersi** dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ~~07/06/2023~~ **21/06/2023** alle ore 9:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **2** (due) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: [http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide\\_operatori\\_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo)

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta **il Seggio di gara**, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra **il Seggio di gara** provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b. **adottare il** provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria [provvisoria e la](#) comunica al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al [RUP](#) i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, [avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione](#), valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP [la graduatoria provvisoria affinché questi formuli](#) la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

[All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione](#) in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, sulla base della graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **90** giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia definitiva conformemente a quanto richiesto all'art. 26 del ~~capitolato speciale~~ **capitolato speciale di appalto\_Rev.1**.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di accordo quadro ed i contratti applicativi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata con spese contrattuali (bollo e registrazione laddove necessaria) a carico dell'Agenzia.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale in servizio presso ASP alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'**Allegato B al Capitolato speciale d'appalto Capitolato speciale di appalto\_Rev.1** "Tabella riportante informazioni per applicazione clausola sociale".

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto **l'impegno a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. a) del decreto- legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n.120; in particolare, ai sensi dell'art 30 del ~~Capitolato speciale di appalto~~ **Capitolato speciale di appalto\_Rev.1, "l'appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è vincolato all'avvio delle prestazioni del servizio a far data dal 1 ottobre 2023 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto, si procederà in tal caso all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016"**.**

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [ai seguenti link](#):

### **Codice di Comportamento:**

[http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/codice\\_comportamento\\_dipendenti\\_asp\\_ravenna\\_cerviaerussi\\_20.10.2021.pdf](http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/codice_comportamento_dipendenti_asp_ravenna_cerviaerussi_20.10.2021.pdf)

### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:**

[http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/ptpct\\_asp\\_ravenna\\_cervia\\_russi\\_2021\\_2023.pdf](http://www.aspravennacerviaerussi.it/upload/fogli/ptpct_asp_ravenna_cervia_russi_2021_2023.pdf)

## **27.ACCESO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità di seguito descritte.

Richiamata la sentenza 12/2020 dell'Adunanza Plenaria nella quale – **ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – a parere del Collegio rilevano:**

- a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di *'Informazione dei candidati e degli offerenti'*;
- b) le regole sull'accesso informale (contenute in termini generali nell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto dall'art. 76, prima parte del comma 2, del 'secondo codice';
- c) le regole (contenute nell'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice') sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, *'sul profilo del committente'*, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l'impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse.

**Con la citata sentenza l'Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:**

- a) *il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- b) *le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;*
- c) *la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- d) *la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;*
- e) *sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.*

In relazione a quanto sopra si forniscono le seguenti **indicazioni generali:**

**27.1** Le pubblicazioni degli atti della presente procedura di affidamento e di quelli della successiva fase esecutiva **ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016** (con la sola eccezione degli atti di esclusione di concorrenti contenenti dati giudiziari o altri dati personali non divulgabili ai sensi della vigente normativa che saranno comunicati solo ai diretti interessati), **saranno effettuate nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante** (al percorso: <http://www.aspravennacervierussi.it/>- sezione "Concorsi, bandi, gare d'appalto" – "Gare d' appalto") **raggiungibile al seguente link diretto:**

**[http://www.aspravennacervierussi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87&Itemid=9](http://www.aspravennacervierussi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=9)**

Per gli atti soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-*bis* e 5 del d.lgs. 50/2016, della pubblicazione nella suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante ne sarà data specifica comunicazione agli operatori individuati nello stesso quinto comma del citato art. 76 tramite utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS correttamente inserito nella Piattaforma in sede di registrazione (precedente paragrafo 1.3). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici o in sede di registrazione abbia inserito un indirizzo diverso o errato elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

**Per gli altri atti della procedura di affidamento non soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-*bis* e 5 del d.lgs. 50/2016** (come a titolo esemplificativo il *provvedimento di nomina della commissione giudicatrice* in caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale *provvedimento di attestazione di efficacia*

dell'aggiudicazione nel caso di adozione dell'aggiudicazione prima della verifica dei prescritti requisiti ex art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'avviso di esito di gara di cui all'art. 1 comma 2 ultimo periodo del DL 76/2020 e s.m.i. in caso di procedure negoziate) è **onere degli operatori economici** consultare la suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante con frequenza per rimanere tempestivamente aggiornati. Pertanto, come sarà ribadito anche al successivo paragrafo 27.2, **la conoscenza legale di questi atti** si presume avere decorrenza dalla relativa data di pubblicazione degli stessi nella sezione amministrazione trasparente.

In conseguenza di quanto sopra - essendo chiarita nel presente disciplinare di gara la modalità di pubblicazione dei suddetti atti relativi alla presente procedura – **viene richiesto agli operatori economici di accettare esplicitamente nell'istanza di partecipazione alla presente gara le suddette modalità di comunicazione e pubblicazione** degli atti della procedura da parte della stazione appaltante.

Inoltre, gli operatori economici dovranno presentare le eventuali istanze di accesso alla documentazione istruttoria, acquisita agli atti della stazione appaltante, richiamata o su cui si fondano gli atti oggetto di pubblicazione con tempestività a decorrere dal momento della relativa pubblicazione nelle forme sopra indicate (si veda in proposito quanto precisato al successivo paragrafo 27.2).

**27.2** Si forniscono le seguenti precisazioni in merito **alle tempistiche cui gli operatori economici dovranno attenersi nel caso in cui intendano proporre istanze di accesso** alla documentazione istruttoria acquisita dalla stazione appaltante o ad atti endoprocedimentali che non sono stati oggetto né di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante né sono stati trasmessi unitamente alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice.

In particolare gli operatori economici interessati **sono tenuti a proporre le eventuali istanze di accesso** alla suddetta documentazione o atti non pubblicata/i o non trasmessa/i **entro 15 giorni decorrenti:**

- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti soggetti alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice, **dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione di questi ultimi tramite la Piattaforma;**
- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti **non soggetti** alle comunicazioni d'ufficio, ma pubblicati su sito internet dell'ASP, dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 27.1 (dalla quale, relativamente alla presente procedura, si assume decorrere la piena conoscenza legale).

Quindi, a titolo esemplificativo e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 53 del Codice, potrà essere presentata richiesta di accesso:

- alla proposta di aggiudicazione del RUP e/o alle giustificazioni presentate dall'aggiudicatario (essendo prodromici all'adozione dell'aggiudicazione) entro il termine di 15 gg. decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del Codice;
- ai documenti acquisiti a comprova dei requisiti, prodromici all'adozione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, entro il suddetto termine di 15 gg. con decorrenza dalla pubblicazione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante.

Il termine di cui sopra (15 giorni) si ritiene, anche alla luce di quanto sopra disciplinato e chiarito, incidente sul termine di decadenza dell'art 120 c.p.a. ed è individuato estendendo analogicamente il termine previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice per la pubblica amministrazione. Tale limite temporale, come hanno osservato diverse pronunce giurisprudenziali (tra le quali TAR Catanzaro Sez I 22/02/2021 n.359), risulta imprescindibile per evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dell'operatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.

## **28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei

Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

#### **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

#### **Natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

#### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

#### **Titolare del trattamento**

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Direttore pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida ScpA.

#### **Consenso del concorrente/interessato**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Ravenna, 01/06/2023

Il Direttore  
Dott. Raoul Mosconi  
documento firmato digitalmente